



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 64

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2026.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30** nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. Leonardi Matteo – Sindaco
2. Ballardini Eleonora
3. Bettoni Mirko
4. Braghini Daniela
5. Cimarolli Luca
6. Fedrizzi Andrea
7. Giovanella Aldo
8. Leonardi Biagio
9. Leonardi Daniele
10. Paoli Daniele
11. Simoni Katia
12. Simoni Stefano
13. Zambaldi Angela
14. Malacarne Mattia

Assenti i Signori:

Pangrazzi Paolo (G)

Assiste il Segretario comunale Lorena Salvagni.

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge Finanziaria Provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 14/2014, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 sottoscritto il 24.11.2025, con il quale, in riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato di confermare fino a tutto il 2028 il quadro delle aliquote previsto con i protocolli dal 2022 al 2025, che prevedevano l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, era stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006) e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Le parti concordano quindi di confermare anche per il 2026 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni vigenti ovvero:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate;
- l'aliquota agevolata dello 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive categoria catastale D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 (o comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 euro di rendita; l'aliquota agevolata dello 0,79% per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% (anziché dello 0,86%) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati iscritti in C1, C3, D2, A10;
- la deduzione della rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché 550,00 euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 euro;
- la conferma per le categorie residuali dell'aliquota standard dello 0,895%.

Valutato il quadro normativo di riferimento e ritenuto opportuno, coerentemente e conseguentemente a quanto esposto in premessa ed al fine di garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, nel rispetto del protocollo d'intesa, contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie confermando, ove previsto dalla legge, le aliquote e le agevolazioni IM.I.S. in vigore dal 2021 al 2025 anche per il 2026 e di non procedere all'incremento della pressione fiscale, rispetto all'anno 2025, per le fattispecie per le quali sarebbe comunque possibile, dando così continuità e stabilità alla politica tributaria intrapresa negli anni scorsi dal Consiglio Comunale;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 4 di data 28.02.2018 e ss.mm..

Preso atto che:

- con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 577,08.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.
- con l'IM.I.S. il comune incassa anche il gettito relativo agli immobili della categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale nr. 63 di data 03.05.2022 avente ad oggetto "Im.i.s. - Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili dal periodo di imposta 2022. Conferma dei valori e determinazione dei valori per la categoria F2";

Si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'anno 2026 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 577,08.=	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,00 %		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		€ 1.500,00.=
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,895 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Viste:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
- la delibera consiliare n. 58 di data 30.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento unico di Programmazione 2025-2027, del bilancio di previsione

finanziario 2025-2027 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs.118/2011);

- la delibera di Giunta n. 188 di data 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio 2025-2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi e degli Uffici.";
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 14.09.2018;
- Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18.12.2018 e successivamente modificato con deliberazione n. 27 del 16.05.2022;
- Lo Statuto Comunale.

Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti e di procedere tempestivamente agli atti gestionali ad essa conseguenti, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in relazione alle proprie competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 14, astenuti n. //, contrari n. //, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori nominati in apertura di seduta, resi separatamente anche con riguardo all'immediata eseguibilità da imprimere alla presente deliberazione.

DELIBERA

1. Di APPROVARE le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2026 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 577,08	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,00 %		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		€ 1.500,00.=
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,895 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

2. Di DICHIARARE per i motivi esposti in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.
3. Di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art.29 dell'allegato 1 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Matteo Leonardi
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorena Salvagni
firmato digitalmente

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs.39/1993).